



# Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 54 DEL 13/05/2025**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2/2025 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027. SECONDA MODIFICA.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **treddici** del mese di **Maggio** alle ore **13:00**, nella residenza comunale, è presente il **Dott. Luigi SCIPIONI, Commissario Straordinario** giusto Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 2025, che con l'assistenza del **Vice Segretario Dr.ssa Antonella ANGILERI**, assume la deliberazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2/2025 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027. SECONDA MODIFICA.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Richiamati:**

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione” in base al quale *“Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”*;

**Considerato:**

- che il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, all’art.1, comma 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
  - 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
  - 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
  - 3) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
  - 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
  - 6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;disponendo che, per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione e che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione;
- che il D.M. n. 132/2022, stabilisce all’art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del decreto, ha durata*

*triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;*

**Richiamate** le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 15 del 04/02/2025, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il PIAO 2025/2027;
- n. 42 del 03/04/2025, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato l’aggiornamento n. 1/2025 al PIAO 2025/2027;

**Viste** le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”* emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018;

**Rilevato** che le suddette Linee di indirizzo prevedono che *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”;*

**Evidenziato** che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall’art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014;
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

**Visto** l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

**Dato atto** che il Comune di Eraclea risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE, calcolato come indicato all'articolo 2 del D.M. 17/03/2020, è pari al 18,53% ed il valore soglia di cui all'articolo 4 dello stesso D.M. prevede per la fascia demografica cui appartiene l'Ente, un rapporto pari al 27,00%;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 per effetto di nuove e diverse valutazioni connesse con gli obiettivi dell'Amministrazione e con l'evoluzione dinamica della consistenza del personale, che rende necessaria la revisione della programmazione triennale approvata con la deliberazione n. 15/2025 e successivamente modificata con la deliberazione n. 42/2025;

**Vista** la seguente richiesta pervenuta dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino:

- nota prot. n. 8213 del 16/04/2025 con la quale si richiede la trasformazione del posto di Funzionario Socio-assistenziale - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – a tempo indeterminato e part time al 62,50% in Funzionario Socio-assistenziale a tempo pieno e indeterminato, usufruendo dei fondi trasferiti ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge n. 178/2020;

**Rilevato** che il comma 801, dell'art. 1, della L. n. 178/2020 prevede che per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 come da allegato A) PIAO 2025/2027 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027 – seconda modifica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che:

- il valore complessivo della spesa di personale con la presente modifica è pari ad € 2.408.897,24 per l'anno 2025, € 2.379.639,40 per l'anno 2026 e € 2.385.710,40 per l'anno 2027;
- il valore soglia ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 3.158.049,40;
- la previsione di spesa di personale nel bilancio di previsione esercizi 2025/2027 rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014:
  - € 2.119.074,49 valore medio di riferimento del triennio 2011/2013;
  - € 2.117.311,78 previsione di spesa di personale per l'anno 2025;
  - € 2.119.066,58 previsione di spesa di personale per l'anno 2026;
  - € 2.119.066,58 previsione di spesa di personale per l'anno 2027;

**Preso atto** che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 e successive variazioni, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e*

*successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*  
- l’art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, secondo cui “*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”;*

**Acquisito** il parere del Revisore Unico del conto sul Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2025/2027 del Comune di Eraclea in data 12/05/2025 prot. n. 10077, come risulta dal documento allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021, con nota prot. n. 9586 del 06/05/2025, è stata data preventiva informazione ai soggetti sindacali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e art 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da allegati fogli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2025, con cui il Dott. Luigi Scipioni è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa che si danno qui per integralmente riportati, l’aggiornamento n. 2/2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 già approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2025 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 42/2025, come da allegato A) PIAO 2025/2027 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 – seconda modifica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che le assunzioni verranno effettuate secondo le ordinarie procedure di reclutamento ammesse dalla normativa vigente, compatibilmente con le capacità assunzionali dell’Ente e che, per quanto non modificato con il presente atto, rimane confermata la programmazione, non ancora portata a termine, prevista nella precedente deliberazione;

**3. DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 e successive variazioni;

**4. DI PROVVEDERE** alla trasmissione del presente aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Inoltre, il Commissario Straordinario,

**DELIBERA**

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 al fine di attivare tempestivamente le procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente.**

*Allegati:*

- *Allegato A) PIAO 2025/2027 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027 – seconda modifica;*
- *Allegato B) Parere Revisore dei Conti Fabbisogno personale 2025/2027 – seconda modifica prot. n. 10077-2025;*
- *Parere tecnico digitale;*
- *Parere contabile digitale.*

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario  
Dott. Luigi Scipioni**

**Il Vice Segretario  
Dr.ssa Antonella ANGILERI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*

*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027*

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

**Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027 –  
seconda modifica**

**3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno  
precedente**

**DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2024:**

TOTALE: n. 58 unità di personale

*di cui:*

n. 58 a tempo indeterminato

n. 48 a tempo pieno

n. 10 a tempo parziale

**SUDDIVISIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELLE AREE DI  
INQUADRAMENTO**

n. 23 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

*così articolate:*

n. 9 con profilo di Funzionario amministrativo

n. 5 con profilo di Funzionario contabile

n. 4 con profilo di Funzionario tecnico

n. 2 con profilo di Funzionario socio - assistenziale

n. 1 con profilo di Funzionario bibliotecario

n. 2 con profilo di Funzionario di vigilanza

n. 28 Area degli Istruttori

*così articolate:*

n. 12 con profilo di Istruttore amministrativo – contabile

n. 6 con profilo di Istruttore tecnico

n. 1 con profilo di Istruttore informatico

n. 9 con profilo di Agente di Polizia locale

n. 6 Area degli operatori esperti

*così articolate:*

n. 3 con profilo di Operatore esperto amministrativo

n. 2 con profilo di Operatore esperto tecnico

n. 1 con profilo di Operatore esperto messo comunale

n. 1 Area degli operatori

*così articolate:*

n. 1 con profilo di Operatore amministrativo

### 3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

#### a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

##### a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

###### Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

*"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 31/10/2020 avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", che all'art. 3 comma 2 dispone che "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";

#### **Verifica situazione dell'Ente**

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

### **I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.**

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2024:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2022	2023	2024
Dati da consuntivi approvati	11.429.325,34	11.960.686,02	13.792.706,74
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2024	281.369,88	281.369,88	21.369,88
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	$\frac{(11.147.955,46+11.679.316,14+13.511.336,86)}{3=}$ <p style="text-align: center;">12.112.869,49</p>		

Visto il prospetto delle spese di personale calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale:

**DM 17 marzo 2020 art. 2:** a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

**Circolare ministeriale:** gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO	2024 RENDICONTO Euro
<b>Macroaggregato – Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>2.151.839,52</b>
Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	1.670.587,45
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	2.391,62
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	1.242.244,73
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	27.156,76
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	371.331,15
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	-
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	27.463,19
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	-
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	-
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	-
<b>Altre spese per il personale di cui</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>	<b>6.990,13</b>
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	-
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	6.990,13
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	-
<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>474.261,94</b>
<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente di cui</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>	<b>474.247,62</b>
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	410.131,68
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	421,21
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	63.694,73
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	-
<b>Altri Contributi sociali di cui</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>	<b>14,32</b>
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	-
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	-
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	-
Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	14,32
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	-
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in	U.1.01.02.02.006	-

corso			
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999		-
<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>		<b>-</b>
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001		-
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002		-
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003		-
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999		-
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)</b>			<b>2.151.839,52</b>
	CAP 223 Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale (B)		<b>93.275,27</b>
	<b>TOTALE (A+B) Euro</b>		<b>2.245.114,79</b>

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2024}}{\text{Media entrate netto FCDE}} = 18,53\%$$

2.245.114,79
12.112.869,49

## II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f, avendo n. 11.896 abitanti al 31/12/2024.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

<b>FASCIA demografica</b>	<b>POPOLAZIONE</b>	<b>Valori soglia</b> <b>Tabella 1</b> <b>DM 17 marzo 2020</b>	<b>Valori calmierati</b> <b>Tabella 2</b> <b>DM 17 marzo 2020 - fino al 31/12/2024</b>	<b>Valori soglia</b> <b>Tabella 3</b> <b>DM 17 marzo 2020</b>
a	0-999	29,50%	35,00%	33,50%
b	1000- 1999	28,60%	35,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	30,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	28,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	26,00%	30,90%
<b>f</b>	<b>10000-59999</b>	<b>27,00%</b>	22,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	16,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	10,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	5,00%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **18,53%**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove

assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza.

**Il vincolo dell'incremento della spesa di personale entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso, è cessato al 31 dicembre 2024.**

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006.

## **IL CALCOLO DELL'INCREMENTO.**

### **INCREMENTO DISPONIBILE.**

Lo spazio finanziario disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE \* percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2024

**12.112.869,49 x 27% - 2.245.114,79= 1.025.359,97**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

**SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 2.132.689,43 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. 17/03/2020 Euro 1.025.359,97 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 3.158.049,40 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE ANNO 2025 Euro 2.408.897,24 – ANNO 2026 Euro 2.379.639,40 – ANNO 2027 Euro 2.385.710,40.**

La spesa di personale prevista nel Bilancio di previsione 2025/2027 e successive variazioni è quindi contenuta nei suddetti limiti, rispettando la compatibilità dell'incremento della spesa di personale con l'equilibrio di bilancio che consente, pertanto, di dichiarare rispettata la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, come richiesto dalla normativa vigente richiamata in premessa.

Si dà atto che il budget assunzionale è stato utilizzato:

- per € 12.715,00 a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa, come da deliberazione di G.C. n. 19/2021;
- per € 28.986,00 assunzione di n. 1 Istruttore servizi tecnici cat C presso Area Tecnica, come da deliberazione di G.C. n. 36/2021;
- per € 17.778,00 per l'assunzione di n. 1 Operatore amministrativo – Area degli Operatori a tempo parziale presso Area Servizi Territoriali;
- per € 32.431,00 per l'assunzione di n. 1 Funzionario amministrativo a seguito di ridefinizione della struttura organizzativa a far data dal 1 settembre 2024, come da deliberazione di G.C. n. 105/2024, presso l'Area Servizi al Cittadino.

### **a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale**

#### **Normativa**

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e
---	---

	rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	--

### Verifica situazione dell'ente

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.119.074,49:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 2.167.382,62	€ 2.113.742,90	€ 2.076.097,94	€ 2.119.074,49

Il Comune di Eraclea ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 come di seguito rappresentato:

	media 2011/2013	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
SPESE MACROAGREGGATO 101	2.165.112,19	2.315.941,62	2.286.483,78	2.293.054,78
IRAP MACROAGREGGATO 102	139.183,17	151.487,000	148.047,00	148.547,00
SPESE INCLUSE MACROAGREGGATO 103	12.377,87	7.000,00	7.000,00	6.500,00
SPESE INCLUSE MACROAGREGGATO 109		86.655,62	86.655,62	86.655,62
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.316.673,23</b>	<b>2.561.084,24</b>	<b>2.528.186,40</b>	<b>2.534.757,40</b>
SPESE ESCLUSE	197.598,74	443.772,46	409.119,82	415.690,82
<b>SPESE SOGGETTE AL LIMITE COMMA 557</b>	<b>2.119.074,49</b>	<b>2.117.311,78</b>	<b>2.119.066,58</b>	<b>2.119.066,58</b>

La spesa di personale per gli anni 2025/2027, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è pertanto compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo).

### a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

#### Normativa

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. n. 90/2014 dispone "4-*bis*. [All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31](#)

[maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce che "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Al nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n.75/2017, viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.12/SEZAUT/2017/QMIG ha affermato il principio secondo cui "la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D. L. n.78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente";

Tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

## **Verifica situazione dell'ente**

Il Comune di Eraclea rispetta il principio del "contenimento della spesa per il lavoro flessibile" in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, disposizioni che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano gli enti locali ed il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009 ovvero importo medio triennio 2007/2009: € 49.025,90
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025: € 14.850,00
Spesa annuale per lavoro flessibile per gli anni 2026/2027: € 18.325,00

#### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Il Comune di Eraclea ha verificato, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., l'inesistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale come da ricognizione annuale effettuata dai singoli Responsabili di Area (agli atti all'Ufficio Personale ai protocolli n. 706/2025, 709/2025, 710/2025, 740/2025, 843/2025 e 844/2025).

#### **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;  
si attesta che il Comune di Eraclea non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

#### **b) stima del trend delle cessazioni:**

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2025:

- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – presso l'Area Vigilanza, al quale è stato rilasciato il nulla osta alla mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 11/03/2025, con cessazione dal servizio in data 31/05/2025;
- n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori – presso Area Tecnica, cessato dal servizio in data 31/03/2025 per dimissioni volontarie (determinazione n. 139 del 13/03/2025);

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

ANNO 2027: nessuna cessazione prevista

Nel corso dell'anno 2024 sono avvenute le seguenti cessazioni di personale:

- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio in data 31/01/2024 (ultimo giorno lavorativo) per dimissioni volontarie per maturazione del diritto al pensionamento a decorrere dal 01/02/2024;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 29/02/2024;
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – presso Area Tecnica cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/03/2024;

- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 01/04/2024;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Tecnica cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 30/04/2024;
- n. 1 Funzionario contabile – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Economico Finanziaria – Risorse Umane cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 25/06/2024;
- n. 1 Funzionario socio-assistenziale – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 14/07/2024;
- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Tecnica cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 31/07/2024;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 31/08/2024;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Amministrativa cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di assunzione per concorso presso altra pubblica amministrazione in data 17/11/2024;
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – presso Area Vigilanza cessato dal servizio per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in data 30/11/2024;
- n. 1 Funzionario socio-assistenziale – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Servizi al Cittadino cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 30/12/2024;
- n. 1 Funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – presso Area Vigilanza cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/12/2024;
- n. 1 Operatore esperto tecnico – Area degli operatori esperti – presso Area Tecnica cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/12/2024.

**c) stima dell’evoluzione dei fabbisogni:**

La programmazione del fabbisogno di personale viene effettuata sulla base delle “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

Le linee di indirizzo prevedono che il PTFP si sviluppi, come stabilito dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e che sia adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

Rientrano nel presente piano anche i posti rimasti vacanti per cessazioni dal servizio o trasferimenti presso altri Enti ad oggi non previsti e/o prevedibili, per i quali si procederà alla copertura, salvo espressa diversa indicazione del Responsabile di Area di competenza.

Si evidenzia la seguente necessità dotazionale dell’Ente presso l’Area Servizi al Cittadino, come da comunicazione trasmessa dal Responsabile dell’Area:

- nota prot. n. 8213 del 16/04/2025 con la quale si richiede la trasformazione del posto di Funzionario Socio-assistenziale - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – a tempo

indeterminato e part time al 62,50% in Funzionario Socio-assistenziale a tempo pieno e indeterminato, usufruendo dei fondi trasferiti ai sensi dell'art. 1, comma 797, della Legge n. 178/2020.

Si fa presente che il comma 801 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 prevede che per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006.

Aggiornamento al mese di maggio 2025

Procedure assunzionali a tempo indeterminato avviate e completate (dal 01/01/2024):

- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – procedura di mobilità conclusa (determinazione n. 169 del 19/03/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 giugno 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 201 del 27/03/2024), l'assunzione è avvenuta in data 08 aprile 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 226 del 11/04/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 giugno 2024 con assegnazione all'Area Amministrativa;
- n. 1 Funzionario tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - procedura di mobilità conclusa (determinazione n. 349 del 22/05/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 luglio 2024 con assegnazione all'Area Servizi Territoriali;
- n. 1 Funzionario Socio-assistenziale - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - procedura di mobilità conclusa (determinazione n. 367 del 30/05/2024), l'assunzione è avvenuta in data 16 giugno 2024 con assegnazione all'Area Politiche Sociali e Turismo (ora Area Servizi al Cittadino);
- n. 1 Funzionario tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente (determinazione n. 397 del 14/06/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 luglio 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall'Ente in corso di validità (determinazione n. 445 del 10/07/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 agosto 2024 con assegnazione all'Area Politiche Sociali e Turismo (ora Area Servizi al Cittadino);
- n. 1 Operatore amministrativo – Area degli Operatori – procedura tramite avviamento di iscritti da graduatoria ex art. 8 della Legge n. 68/1999 conclusa (determinazione n. 446 del 10/07/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 agosto 2024 con assegnazione all'Area Servizi Territoriali;
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 550 del 17/09/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 ottobre 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall'Ente in corso di validità (determinazione n. 492 del 20/08/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 settembre 2024 con assegnazione all'Area Servizi al Cittadino;
- n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall'Ente in corso di validità (determinazione n. 551 del 17/09/2024), l'assunzione è avvenuta in data 01 ottobre 2024 con assegnazione all'Area Tecnica;

- n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità (determinazione n. 692 del 13/11/2024), l’assunzione è avvenuta in data 20 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Vigilanza;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 694 del 14/11/2024), l’assunzione è avvenuta in data 16 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Servizi al Cittadino;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità (determinazione n. 729 del 29/11/2024), l’assunzione è avvenuta in data 16 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Amministrativa;
- n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità (determinazione n. 734 del 04/12/2024), l’assunzione è avvenuta in data 31 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Servizi Territoriali;
- n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 824 del 20/12/2024), l’assunzione è avvenuta in data 31 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Servizi al Cittadino;
- n. 1 Operatore esperto tecnico – Area degli Operatori esperti – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 8284 del 20/12/2024), l’assunzione è avvenuta in data 31 dicembre 2024 con assegnazione all’Area Tecnica.

Procedure assunzionali a tempo indeterminato svolte con esito negativo o revocate:

- n. 1 Funzionario tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 avviata con determinazione reg. gen. n.856 del 24/12/2024 - procedura revocata per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento stante la successiva riammissione in servizio del dipendente dimissionario (determinazione reg. gen. n. 12 del 14/01/2025).
- n. 1 Funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – procedura concorsuale avviata con determinazione n. 857 del 24/12/2024 e conclusa con esito negativo (determinazione n. 118 del 04/03/2025).

Procedure assunzionali a tempo indeterminato in corso o effettuate a maggio 2025:

- n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità (determinazione n. 532 del 09/09/2024), con assunzione in data 01/04/2025 e assegnazione all’Area Tecnica;
- n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 261 del 05/05/2025).

La programmazione delle assunzioni per il triennio 2025/2027, sulla base delle motivazioni espresse dai Responsabili di Area e dell’andamento delle cessazioni intervenute e che interverranno nel corso del triennio, viene determinata più dettagliatamente come segue, tenendo debitamente in considerazione le esigenze e la ridefinizione della struttura organizzativa dell’ente avvenuta con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2025:

**ANNO 2025**

<b>AREE</b>	<b>MOBILITA’ (art. 30 D.Lgs. 165/2001)</b>	<b>NUOVE ASSUNZIONI (a tempo indeterminato e determinato)</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO</b>	Nessuna	n. 1 Area dei Funzionari e dell'E. Q. - Funzionario Socio-assistenziale vacante dal 31/12/2024
<b>AREA SERVIZI TERRITORIALI</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA TECNICA</b>	Nessuna	n. 1 Area degli Istruttori – Istruttore Tecnico vacante dal 01/04/2025
<b>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA VIGILANZA</b>	Nessuna	n. 1 Area degli Istruttori -Agente di Polizia Locale (posto trasformato da Funzionario di Vigilanza vacante dal 01/01/2025) + n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori (sostituzione Agente di Polizia Locale in mobilità esterna)  n. 2 Area degli Operatori Esperti – Ausiliari del Traffico - a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

### ANNO 2026

<b>AREE</b>	<b>MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. 165/2001)</b>	<b>NUOVE ASSUNZIONI ( a tempo indeterminato e determinato)</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA POLITICHE SOCIALI E TURISMO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA SERVIZI TERRITORIALI</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA TECNICA</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA VIGILANZA</b>	Nessuna	n. 2 Area degli Istruttori - Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

### ANNO 2027

<b>AREE</b>	<b>MOBILITA' (art. 30 D.Lgs. 165/2001)</b>	<b>NUOVE ASSUNZIONI ( a tempo indeterminato e determinato)</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA – RISORSE UMANE</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA POLITICHE SOCIALI E TURISMO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA SERVIZI TERRITORIALI</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA TECNICA</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	Nessuna	Nessuna nuova assunzione
<b>AREA VIGILANZA</b>	Nessuna	n. 2 Area degli Istruttori - Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali

**d) certificazioni del Revisore dei conti:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, ottenendone parere positivo in data 12/05/2025 prot. n. 10077.

**3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/ Strategia di copertura del fabbisogno**

**a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/aree:**

Effettuate:

- una mobilità interna di n. 1 Funzionario amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione dall'Area Servizi Territoriali all'Area Tecnica;
- una mobilità interna di n. 1 Istruttore tecnico – Area degli Istruttori dall'Area Servizi Territoriali all'Area Tecnica a seguito della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2025.

Non sono previste al momento altre procedure di mobilità interna. Queste potranno avvenire secondo le disposizioni regolamentari di ente, a copertura di posti eventualmente individuati.

**b) assunzioni mediante mobilità volontaria:**

Si provvederà mediante mobilità alla sostituzione di personale trasferito per mobilità o cessato.

In caso di esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura del posto mediante le altre modalità previste dalla normativa vigente (concorso, scorrimento di graduatoria dell'ente in corso di validità, utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente, ecc...).

La Legge n. 56 del 19/06/2019 all'art. 3, comma 8, come modificato dall'art.1, comma 10bis, del D.L. n. 202 del 27/12/2024 convertito con Legge n. 15 del 21/02/2025 prevede fino al 31/12/2025 la possibilità di effettuare le assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 (mobilità esterna), al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

Rimane in facoltà del Responsabile di Area avvalersi della possibilità di esperire la mobilità volontaria prima della procedura concorsuale.

**c) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:**

Le assunzioni avverranno utilizzando la graduatoria approvata dall'Ente in corso di validità e, ove questa non sia disponibile o qualora si tratti di un posto la cui copertura richiede specifiche conoscenze e/o competenze, verrà attivata la procedura concorsuale pubblica.

Rimane in facoltà del Responsabile di Area di chiedere lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti, qualora le tempistiche non consentano di attivare una nuova procedura concorsuale o per altre ragioni espressamente indicate.

E' fatta salva in ogni caso la previa attivazione della mobilità obbligatoria con la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

**Nel 2025 sono previste assunzioni a copertura:**

- di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo di Funzionario Socio-assistenziale, in sostituzione di dipendente cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 30/12/2024, da assegnare all'Area Servizi al Cittadino;

- di n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori – scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità (determinazione n. 532 del 09/09/2024), con assunzione in data 01/04/2025 e assegnazione all’Area Tecnica in sostituzione di dipendente cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/03/2025;

- n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori – procedura concorsuale conclusa (determinazione n. 261 del 05/05/2025) con assegnazione all’Area Vigilanza, in sostituzione di dipendente che cesserà per mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 in data 31/05/2025;

- n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori – in sostituzione di dipendente cessato per dimissioni volontarie in data 31/12/2024, attraverso l’attivazione di procedura concorsuale pubblica o scorrimento di graduatoria approvata dall’Ente in corso di validità con assegnazione all’Area Vigilanza.

**d) progressioni tra le aree:**

Non si prevedono progressioni tra le aree.

**e) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:**

Nel triennio 2025/2027 si prevede di effettuare assunzioni a tempo determinato, nel numero e nell’inquadramento sotto evidenziato, nel rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 ovvero importo medio triennio 2007/2009, per far fronte anche alle esigenze di carattere straordinario legate alla stagione turistica della località:

- n. 2 Ausiliari del Traffico – Area degli Operatori Esperti - per 3 mesi. L’assunzione a tempo determinato di n. 2 Ausiliari del Traffico verrà finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 – anno 2025;
- n. 2 Agenti di Polizia Locale – Area degli Istruttori - per 3 mesi. L’assunzione a tempo determinato di n. 2 Agenti di Polizia Locale verrà finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 – anni 2026/2027.

Si procederà inoltre, se necessario, all’assunzione di personale con tipologie flessibili per la sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto oppure per le fattispecie previste nella vigente normativa.

L’Amministrazione si riserva altresì di avvalersi di eventuali assunzioni previste dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall’art. 49-bis dello Statuto Comunale e dagli articoli 32, 33 e 33-bis del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.

**f) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:**

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue:

- non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell’art. 20, D.Lgs. n. 75/2017.

**g) comando**

Utilizzo limitato dell’istituto del comando in considerazione anche delle disposizioni introdotte dal comma 1-quinquies dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

**h) personale assegnato da altri enti ex art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022**

L'Amministrazione si riserva altresì di avvalersi dell'istituto di cui all'articolo 23 del C.C.N.L. 16/11/2022, utilizzando personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.

Si stabilisce che la copertura dei posti già in dotazione organica e attualmente ricoperti e che si rendessero vacanti successivamente al presente provvedimento, non necessita di modifica della presente programmazione nel rispetto della qualifica e dell'area di appartenenza, dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando le procedure per il medesimo posto da ricoprire. Pertanto il Responsabile del Servizio Risorse Umane è autorizzato alla sostituzione del dipendente cessato nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare il presente Piano.

# COMUNE DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

---

## Parere n. 12/2025 del 09.05.2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2/2025 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027. SECONDA MODIFICA.**

La sottoscritta Federica Lerin, iscritta al N. 86/A dell'Odcec di Rovigo e all'albo dei Revisori al n. 113662 – G.U. n. 14 del 18/02/2000, Revisore dei conti del Comune di ERACLEA , nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2022

### visti:

- la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio in data 06.05.2025
- la Parte II – Titolo VII del T.U. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'ad. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti;
- nota prot. 8213 del 16.04.2025 con la quale si richiede la trasformazione del posto di funzionario Socio-assistenziale - Area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione – a tempo indeterminato e part time al 62.50% in Funzionario Socio-assistenziale a tempo pieno indeterminato, usufruendo dei fonsi trasferiti ai sensi dell'art. 1 , comma 797, della Legge n. 178/2020;
- che il comma 801, dell'art. 1, della L. 178/2020 prevede che per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse e dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1 , comma 557 della L. 296/2006;
- la precedente deliberazione n. 15 del 04.02.2025 con cui è stato approvato il PIAO 2025/2027;

- n. 42 del 03/04/2025, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento n. 1/2025 al PIAO 2025/2027

**richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni e le seguenti deliberazioni:**

n. 36 del 25/03/2025 avente per oggetto "AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DELLE DECLARATORIE DEI PROFILI PROFESSIONALI.";

- n. 37 del 25/03/2025 avente ad oggetto "MODIFICA DEL PROGRAMMA E PROVE D'ESAME DEI CONCORSI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI."

***Dato atto** che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;*

***Preso atto** che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 18.53 % ed è compreso la soglia di cui all'art. 4 del DM 17.03.2020*

#### **VERIFICATO CHE**

- *è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;*
- *il valore complessivo della spesa di personale con la presente modifica è pari ad € 2.408.897,24 per l'anno 2025, € 2.379.639,40 per l'anno 2026 e € 2.385.710,40 per l'anno 2027 e che il valore soglia ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari ad € 3.158.049,40;*
- *l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi 2025 e 2027, e il bilancio di previsione 2025- 2027 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;*
- *il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 2.119.074,49 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno*

*2025 pari ad € 2.117.311,78*

*2026 pari ad € 2.119.066,58*

*2027 pari ad € 2.119.066,58*

*si mantiene in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;*  
*l'applicazione del decreto consentirebbe spazi assunzionali dispone di una capacità assunzionale sufficiente e compatibili con i limiti disposti dalla normativa vigente.*

- *Per tutto quanto sopra espresso,*
- *Esprime **PARERE FAVOREVOLE** al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025/2027 ( sez. 5.3 PIAO) ed il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2025-2027 del Comune di Eraclea*

*Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025/2027, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.*

Rovigo, 9 Maggio 2025

Il Revisore Unico  
**Federica Lerin**



# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE  
Servizio Personale

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 05/05/2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2/2025 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027. SECONDA MODIFICA.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visti gli artt. 49, c. 1, e 147-bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata.

Annotazioni:

Eraclea, 13/05/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZI  
ANTONELLA ANGILERI / InfoCert S.p.A.

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*



# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE  
Servizio Personale

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 05/05/2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2/2025 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027. SECONDA MODIFICA.**

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visti gli artt. 49, c. 1, e 147-bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata.

Annotazioni:

Eraclea, 13/05/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-  
FINANZI  
ANTONELLA ANGILERI / InfoCert S.p.A.

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*